



Circolare n. 10/2019
114

Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA
DIREZIONE GENERALE DELLA GIUSTIZIA CIVILE
UFFICIO I – AFFARI CIVILI INTERNI

Rif. prot. DAG:

- n. 227915.E del 4 dicembre 2017
- n. 167041.U del 23 agosto 2018
- n. 232947.E del 22 novembre 2018
- n. 239781.E del 30 novembre 2018
- n. 21335.E del 31 gennaio 2019
- n. 114297.U del 4 giugno 2019
- n. 152336.E del 29 luglio 2019

M.D.G.		
Procura Generale della Repubblica - Salerno		
Ufficio di Registrazione		
N. 4957		26 AGO 2019
AA.GG.	CC	RUO
Funzione	Macroattività	Attività
Fascicolo	I	Sottofascicolo

Ai sigg. Presidenti delle Corti di appello

e, p.c., ai sigg. Procuratori generali della Repubblica presso le Corti di appello

e, p.c., al sig. Capo di Gabinetto

e, p.c., al sig. Capo del Dipartimento

e, p.c., al sig. Capo dell'Ispezzionato generale
(vs. rif. nota prot. IGE 10002 del 22.6.2018)



m_dg.DAG.23/08/2019.0165532.U

Oggetto: Assoggettamento a registrazione delle ordinanze emesse ai sensi dell'art. 35-ter, commi 1 e 2, della legge sull'ordinamento penitenziario (legge 26 luglio 1975, n. 354, così come modificata dal d.l. 26 giugno 2014, n. 92, convertito con legge 11 agosto 2014, n. 117) – Circolare esplicativa condivisa con l'Agenzia delle entrate.

Il Tribunale di sorveglianza di Bari, con nota prot. n. 1829 del 4 dicembre 2017 (prot. DAG n. 227915.E del 4 dicembre 2017: allegato 1), ha chiesto a questa Direzione generale di fornire chiarimenti sugli adempimenti scaturenti dal deposito delle ordinanze del magistrato di sorveglianza che dispongono il riconoscimento di una somma di denaro a titolo di ristoro della lesione patita ai sensi dell'art. 35-ter, commi 1 e 2, della legge sull'ordinamento penitenziario, all'esito del procedimento di esecuzione disciplinato dagli artt. 666 ss. c.p.p., e, in particolare, se le stesse debbano essere assoggettate o meno alla formalità della registrazione contemplata dal d.P.R. del 26 aprile 1986 n. 131 (art. 8 della tariffa, parte I, *Atti soggetti a registrazione in termine fisso*). Nel formulare il quesito, il predetto Ufficio aveva osservato che *“Il dubbio trae origine dalla “natura” di tale ristoro vale a dire se trattasi di “risarcimento” o di “indennità” Sul piano interpretativo, l'alternativa - in quanto subordina la determinazione di una somma all'impossibilità di procedere alla riduzione di pena - sembra idonea a scalfire la natura risarcitoria del ristoro. La legge infatti lo prevede, in via principale, in natura (decurtazione di detenzione) e solo in subordine in termini monetari. Sicché in tale ultima forma, assumerebbe connotati indennitari non già delle lamentate condizioni inumane di detenzione, bensì della impossibile riduzione della*

detenzione in corso (che rappresenta invece il vero risarcimento). Gli effetti tributari sono diversi a seconda che si acceda all'una o all'altra opzione interpretativa".

Questa Direzione generale, con nota prot. DAG n. 167041.U del 23 agosto 2018 (allegato 2), ha proposto interpello all'Agenzia delle entrate (funzionalmente competente per le questioni attinenti al pagamento e all'irrogazione dell'imposta di registro), richiamando il quadro normativo e regolamentare di riferimento e prospettando la soluzione ritenuta più corretta, secondo la quale *"le ordinanze emesse ai sensi dell'art. 35-ter, commi 1 e 2, d.l. 26 giugno 2014, n. 92 non rientrano nel novero degli atti per i quali vi è l'obbligo di chiedere la registrazione, dovendo essere piuttosto annoverate tra gli atti elencati nell'art. 2 della tabella allegata al d.P.R. n. 131/1986, ossia tra quelli "diversi da quelli espressamente contemplati nella parte prima della tariffa, dell'Autorità giudiziaria in sede civile e penale ..."*.

L'Agenzia delle entrate (Divisione contribuenti - Direzione centrale persone fisiche), con nota prot. 312207 registro ufficiale del 21 novembre 2018 (prot. DAG n. 232947.E del 22 novembre 2018: allegato 3), ha richiesto di integrare l'istanza di interpello con l'invio di *"copie di alcune ordinanze riguardanti le fattispecie previste dai commi 1, 2 e 3 dell'art 35 ter ordinamento penitenziario"* (ossia, si badi, anche delle ordinanze emesse in sede civile su istanza del detenuto presentata dopo la fine della carcerazione, non oggetto dell'interpello), nonché di *"fornire ulteriori elementi che consentano di poter escludere che, nei casi proposti (ossia solo nelle ipotesi di cui ai commi 1 e 2 della norma in esame, oggetto esclusivo dell'interpello) "le predette ordinanze costituiscano atti dell'autorità giudiziaria in materia di controversie civili che definiscono il giudizio"*.

Al riguardo, all'esito di una interlocuzione avviata per le vie brevi con alcuni Uffici giudiziari, si è fornito riscontro all'Agenzia delle entrate trasmettendo alcune ordinanze nonché precisando, tra l'altro:

- *che il d.l. 26 giugno 2014, n. 92, ha introdotto nell'ordinamento penitenziario l'art. 35-ter, che disciplina due tipologie di rimedi specificamente diretti a riparare il pregiudizio derivante a detenuti ed internati da condizioni detentive contrarie all'art. 3 CEDU;*
- *che il primo dei due rimedi, disciplinato nei commi 1 e 2, è destinato ai detenuti e agli internati che stiano subendo un pregiudizio grave e attuale ai propri diritti, in conseguenza delle condizioni detentive in cui si trovano: costoro possono rivolgersi al magistrato di sorveglianza al fine di ottenere una riparazione in forma specifica consistente in una riduzione della pena ancora da espiare, pari a un giorno di reclusione ogni dieci di pregiudizio subito o, in alternativa, nel caso in cui il pregiudizio sia stato inferiore ai 15 giorni o nel caso in cui la riduzione sia maggiore del residuo di pena, un risarcimento in forma monetaria pari ad otto euro per ogni giorno di pregiudizio subito;*
- *che il secondo rimedio, disciplinato nel comma 3, si rivolge a coloro che abbiano finito di scontare la pena detentiva o abbiano subito il pregiudizio durante un periodo di custodia cautelare non computabile nella pena da espiare: tali soggetti possono rivolgersi, entro sei mesi dalla cessazione della pena detentiva o della custodia cautelare, al tribunale civile al fine di ottenere un risarcimento in forma monetaria, sempre nella misura di otto euro per ogni giorno di pregiudizio subito;*
- *che inoltre, sotto il profilo processuale, nel caso del procedimento di cui all'art. 35-*

ter, commi 1 e 2, la mancanza di una disciplina specifica è stata spiegata con la considerazione che il rimedio è strettamente connesso al reclamo giurisdizionale dell'art. 35-bis, alla cui disciplina occorrerebbe quindi rifarsi; per quanto attiene poi alla natura delle ordinanze di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 35-ter, nel ribadire quanto già sostenuto nella nota del 23 agosto 2018, prot. DAG n. 167041.U ..., giova precisare che la normativa vigente non contempla pagamenti di alcun tipo per le istanze rivolte al giudice della sorveglianza, e tale regime sembrerebbe applicabile anche al procedimento di cui all'art. 35-ter, commi 1 e 2: di conseguenza sembra potersi escludere la riconducibilità di tali provvedimenti alla categoria di atti disciplinata dall'art. 8, parte 1, dell'allegato al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, non trattandosi di controversie civili (potendo le stesse avere contenuto misto, in parte di riduzione della detenzione e in parte di ristoro monetario);

- che, per quanto invece concerne le domande di cui all'art. 35-ter, comma 3, è competente il tribunale civile del capoluogo del distretto ove i soggetti hanno la residenza, che decide in composizione monocratica secondo le forme del procedimento definito negli artt. 737 ss. c.p.c. (ossia con rito semplificato in camera di consiglio): tale procedimento si conclude con un decreto non soggetto ad impugnazione ma ricorribile in Cassazione ex art. 111 Cost.; in tal caso il ristoro è esclusivamente monetario ed è liquidato dal tribunale nella misura prevista dal comma 2 e, quindi, di otto euro per ogni giorno di pregiudizio subito; che, dunque, dall'analisi delle norme di riferimento emerge con chiarezza la natura civile dell'azione intrapresa e del provvedimento conclusivo".

L'Agenzia delle entrate, con nota prot. n. 654463 registro ufficiale del 26 luglio u.s. (prot. DAG n. 152336.E del 29 luglio 2019: allegato 4), nel condividere la soluzione prospettata da questa Direzione generale, ha ritenuto opportuno precisare:

- che "sono da assoggettare a registrazione non soltanto le sentenze del giudice civile, ma anche quelle del giudice penale o speciale quando, nello statuire in materia di controversie civili, assumono perciò stesso rilevanza agli effetti dell'imposta di registro (cfr. circolare del 10 giugno 1986, n. 37). Detto orientamento interpretativo deriva dalla considerazione che, in materia di controversie civili, la tassazione degli atti dell'Autorità Giudiziaria ricomprende tutti quegli atti che, definendo, anche parzialmente il giudizio, abbiano la concreta potenzialità di incidere sulla situazione giuridica dei soggetti stessi (cfr. risoluzione 3 giugno, 1991 prot. n. 310106; circolare 9 maggio 2001, n. 45/E)";
- che "La sussistenza dell'obbligo di registrazione inerisce alla natura della questione processuale trattata che deve riguardare pretese civilistiche, anche se fatte valere nell'ambito del processo penale. Deve trattarsi, tuttavia, della definizione di una controversia avente natura esclusivamente civilistica (cfr. circolare 7 aprile 1997, n. 100)";
- che invece le predette ordinanze ex art. 35-ter, commi 1 e 2, "non costituiscano atti che definiscano controversie civili, potendo le stesse avere contenuto "misto", in parte di riduzione della detenzione ed in parte di ristoro monetario";
- che, pertanto, "ai sensi del combinato disposto di cui ai predetti articoli 37 del TUR e 8 della Tariffa, Parte I allegata al medesimo Testo unico, per le ordinanze

117


emesse ai sensi dell'articolo 35-ter, commi 1 e 2 della Legge regolante l'ordinamento giudiziario non sussistono i presupposti della registrazione in termine fisso. Dette ordinanze, costituiscono, invece, atti giudiziari di cui all'articolo 2, della tabella allegata al TUR, per i quali "... non vi è obbligo di chiedere la registrazione".

Si pregano le SS.LL. di diramare la presente nota agli Uffici giudiziari dei distretti di rispettiva competenza.

Si ringrazia per la consueta collaborazione.

Roma, 23 agosto 2019

IL DIRETTORE GENERALE

Michele Forziati


scrivere

N. 1829

04/12/17



TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA BARI

(Piazza E. De Nicola c.a.p. 70123, tel. 0805298315/318
PEO: segri.tribsory.bari@giustizia.it; PEC: prot.tribsory.bari@giustiziacerit.it)

Bari - 4 DIC. 2017

AL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Direzione Generale del Personale e della Formazione
Dipartimento dell' Organizzazione Giudiziaria del
Personale e dei Servizi.
UFFICIO I - AFFARI CIVILI INTERNI E
INTERNAZIONALI

R O M A

Oggetto: assoggettamento a registrazione delle ordinanze emesse ai sensi dell'art.35 ter O.P..

Il D.L. n. 92/2014, convertito con legge 11 agosto 2014, ha introdotto l'art. 35 ter O.P. con la finalità di adempiere alle direttive dettate dalla Corte Europea dei diritti dell'Uomo di Strasburgo (Cedu) nei confronti dello Stato italiano nella sentenza "Torreggiani" del gennaio 2013, nella quale la Corte aveva imposto l'adozione di specifiche misure riparatorie in favore dei detenuti che hanno scontato la pena in una condizione di sovraffollamento.

Orbene il quesito che si pone riguarda gli eventuali adempimenti della cancelleria conseguenti al deposito delle ordinanze che dispongono il riconoscimento di una somma di denaro a titolo di ristoro della lesione patita ed in particolare se le stesse debbano essere assoggettate o meno alla formalità della registrazione (art. 8 allegata al D.P.R. n. 131/86 testo unico dell'imposta di registro.)

Il dubbio trae origine dalla "natura" di tale ristoro vale a dire se trattasi di "risarcimento" o di "indennità". Invero l'art. 35 ter cit. prevede il riconoscimento del diritto del detenuto ad una decurtazione dei giorni di detenzione ancora in sofferenza quale ristoro della lesione patita e ove, ciò non sia possibile, del diritto ad una somma di denaro, in sua compensazione.

Sul piano interpretativo, l'alternativa - in quanto subordina la determinazione di una somma all'impossibilità di procedere alla riduzione di pena - sembra idonea a scalfire la natura risarcitoria del ristoro. La legge infatti lo prevede, in via principale, in natura (decurtazione di detenzione) e solo in subordine in termini monetari. Sicché in tale ultima forma, assumerebbe connotati indennitari non già delle lamentate condizioni inumane di detenzione, bensì della impossibile riduzione della detenzione in corso (che rappresenta invece il vero risarcimento).

Gli effetti tributari sono diversi a seconda che si acceda all'una o all'altra opzione interpretativa.

La questione è di estrema attualità. La Corte di Cassazione se ne è dovuta occupare, sia pure sotto il profilo della tempestività dell'azione, riconoscendo anche sotto tale profilo la necessità di un indirizzo interpretativo univoco (propendendo per la natura risarcitoria si porrebbe un problema di prescrizione; riconoscendo quella indennitaria si porrebbe un problema di decadenza). Ha perciò rimesso gli atti per la pronuncia delle Sezioni unite (Sezione 3^ civile, ordinanza 28.9.2017 n. 22764).

Tutto ciò premesso resto in attesa di urgenti chiarimenti in merito dovendo questo ufficio assolvere all'obbligo della registrazione qualora esso sussista.

Distinti saluti.

Il Presidente
dott.ssa Maria Giuseppina d'Addetta





Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA
DIREZIONE GENERALE DELLA GIUSTIZIA CIVILE
UFFICIO I - AFFARI CIVILI INTERNI

All' Agenzia delle entrate
Direzione centrale normativa
Roma

e, p.c., al sig. Presidente del Tribunale di Sorveglianza di
Bari

Oggetto: Assoggettamento a registrazione delle ordinanze emesse ai sensi dell'art. 35-ter d.l. 26 giugno 2014, n. 92, convertito con legge 11 agosto 2014, n. 117.
Rif. prot. DAG n. 227915E del 4 dicembre 2017.

Con nota prot. n. 1829 del 4 dicembre 2017 (allegato 1), il Presidente del Tribunale di sorveglianza di Bari ha formulato un quesito volto a conoscere se le ordinanze emesse ai sensi dell'art. 35-ter d.l. 26 giugno 2014, n. 92, *“debbono essere assoggettate o meno alla formalità della registrazione (art. 8 allegata al d.P.R. n. 131/1986 testo unico dell'imposta di registro)”*, evidenziando che il dubbio *“trae origine dalla “natura” del ristoro vale a dire se trattasi di “risarcimento” o di “indennità”*”.

Al riguardo, giova ricordare che l'art. 35-ter, commi 1 e 2, d.l. 26 giugno 2014, n. 92 (rubricato *“Rimedi risarcitori conseguenti alla violazione dell'articolo 3 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali nei confronti di soggetti detenuti o internati”*) stabilisce che *“Quando il pregiudizio di cui all'articolo 69, comma 6, lett. b), consiste, per un periodo di tempo non inferiore ai quindici giorni, in condizioni di detenzione tali da violare l'articolo 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848, come interpretato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, su istanza presentata dal detenuto, personalmente ovvero tramite difensore munito di procura speciale, il magistrato di sorveglianza dispone, a titolo di risarcimento del danno, una riduzione della pena detentiva ancora da espiare pari, nella durata, a un giorno per ogni dieci durante il quale il richiedente ha subito il pregiudizio. Quando il periodo di pena ancora da espiare è tale da non consentire la detrazione dell'intera misura percentuale di cui al comma 1, il magistrato di sorveglianza liquida altresì al richiedente, in relazione al residuo periodo e a titolo di risarcimento del danno, una somma di denaro pari a euro 8,00 per ciascuna giornata nella quale questi ha subito il pregiudizio. Il magistrato di sorveglianza provvede allo stesso modo nel caso in cui il periodo di detenzione espiato in condizioni non conformi ai criteri di cui all'articolo 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali sia stato inferiore ai quindici giorni”*.

1200

La Corte di cassazione, sezioni unite civili, con sentenza 8 maggio 2018, n. 11018, ha da ultimo chiarito: **che** il “D.L. n. 92 del 2014, introducendo nell’ordinamento l’art. 35 ter ord. pen., ha creato un rimedio nuovo e distinto da quello desumibile dal contesto interordinamentale previgente, che aveva portato alla condanna dello Stato italiano al pagamento ... di una serie di somme a titolo di risarcimento del danno morale in sede di Corte Europea dei diritti dell’uomo...”; **che** tale rimedio “presenta però tratti strutturali distinti e autonomi”, in quanto “non era previsto, né era desumibile dall’ordinamento, in caso di violazione di quei principi, un diritto alla riduzione della pena e non era previsto un diritto ad un compenso economico con i peculiari connotati impressi dal secondo e dall’art. 35-ter ord. pen., comma 3”; **che** il ristoro in esame, “tanto nella parte in cui prevede una riduzione della pena che in quella in cui prevede un compenso economico”, costituisce “una forma di tutela decisamente innovativa, discontinua ed alternativa rispetto all’azione risarcitoria codicistica.... Nonostante la terminologia utilizzata dal legislatore, che, tanto con riferimento alla riduzione della pena, quanto con riferimento al compenso in denaro, assume che vengono riconosciuti “a titolo di risarcimento del danno”, deve concordarsi con quanto già più volte affermato dalle sezioni penali circa il fatto che si è in presenza di un mero “indennizzo”. In particolare, deve ritenersi che la previsione di “una somma di denaro pari ad otto Euro per ciascuna giornata” in cui è stato subito il pregiudizio, indica che il legislatore si è mosso in una logica di forfetizzazione della liquidazione, che considera solo l’estensione temporale del pregiudizio, senza nessuna variazione in ragione della sua intensità e senza alcuna considerazione delle eventuali peculiarità del caso. Manca il rapporto tra specificità del danno e quantificazione economica che caratterizza il risarcimento e manca ogni considerazione e valutazione del profilo soggettivo. Al fine di contenere i costi, semplificare il meccanismo di calcolo e ridurre le variabili applicative, si è scelta la via dell’indennizzo, cioè di un compenso di entità contenuta e di meccanica e uniforme quantificazione...”.

Tanto chiarito in merito alla natura indennitaria del rimedio in oggetto, deve adesso ricordarsi:

- che, ai sensi dell’art. 1 d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, “L’imposta di registro si applica, nella misura indicata nella tariffa allegata al presente Testo unico, agli atti soggetti a registrazione e a quelli volontariamente presentati per la registrazione”;
- che, ai sensi del successivo art. 10, comma 1, lettera c), “Sono obbligati a richiedere la registrazione: i cancellieri e i segretari per le sentenze, i decreti e gli altri atti degli organi giurisdizionali alla cui formazione hanno partecipato nell’esercizio delle loro funzioni”;
- che invece, ai sensi del successivo art. 59, comma 1, lettera d), “Si registrano a debito, cioè senza contemporaneo pagamento delle imposte dovute: le sentenze e gli altri atti degli organi giurisdizionali che condannano al risarcimento del danno prodotto da fatti costituenti reato”;
- che, in materia di “Registrazione degli atti giudiziari nel processo penale (di cui al Titolo XIV-bis del d.P.R. n. 115 del 2002), l’art. 73-bis del citato testo unico precisa che “La registrazione delle sentenze e degli altri atti recanti condanna al risarcimento del danno prodotto da fatti costituenti reato deve essere richiesta entro trenta giorni dalla data in cui sono divenuti definitivi”;
- che l’art. 8, parte prima, della tariffa allegata al d.P.R. n. 131/1986 annovera tra gli atti soggetti a registrazione gli “atti dell’Autorità giudiziaria ordinaria e speciale in materia di controversie civili che definiscono, anche parzialmente, il giudizio, compresi i decreti ingiuntivi esecutivi, i provvedimenti di aggiudicazione e quelli di assegnazione, anche in sede di scioglimento di comunioni, le sentenze che rendono efficaci nello Stato sentenze straniere e i provvedimenti che dichiarano esecutivi i lodi arbitrali...”;

- che invece l'ordinanza ex art. 35-ter, commi 1 e 2, d.l. n. 92/2014 ha natura penale, in quanto emessa dal Tribunale di sorveglianza all'esito della procedura di cui all'art. 666 c.p.p.;
- che l'art. 59 d.P.R. n. 131/1986 individua tassativamente, alla lettera d), gli atti penali soggetti a registrazione, indicando "le sentenze e gli altri atti degli organi giurisdizionali che condannano al risarcimento del danno prodotto da fatti costituenti reato";
- che codesta Agenzia delle entrate, con la risoluzione del 24 febbraio 2017, n. 23/E, ha avuto modo di affermare: **che** "gli atti dell'autorità giudiziaria sono soggetti ad imposta di registro in termine fisso sulla base delle previsioni contenute nell'articolo 37 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, e nell'articolo 8 della tariffa, parte I, allegata al medesimo decreto"; **che** "Il combinato disposto dei richiamati articoli consente di individuare gli atti dell'autorità giudiziaria in materia di controversie civili che assumono rilevanza ai fini dell'imposta di registro"; **che** "Tale elencazione di atti giudiziari soggetti a registrazione in termine fisso riveste carattere tassativo e non meramente esemplificativo"; **che**, infatti, "Dall'esame tipologico di tali atti è dato argomentare che non tutti i provvedimenti emessi dall'autorità giudiziaria devono essere assoggettati a tassazione, ma esclusivamente quelli che intervengono nel merito del giudizio (cfr. risoluzione n. 263/E del 2007)"; **che** "Questa interpretazione trova indiretta conferma nel disposto dell'articolo 2 della tabella secondo cui non vi è obbligo di chiedere la registrazione per gli atti giudiziari "diversi da quelli espressamente contemplati nella parte prima della tariffa"".


Alla luce di quanto procede, dunque, sembra potersi affermare che le ordinanze emesse ai sensi dell'art. 35-ter, commi 1 e 2, d.l. 26 giugno 2014, n. 92 non rientrino nel novero degli atti per i quali vi è l'obbligo di chiedere la registrazione, dovendo essere piuttosto annoverate tra gli atti elencati nell'art. 2 della tabella allegata al d.P.R. n. 131/1986, ossia tra quelli "diversi da quelli espressamente contemplati nella parte prima della tariffa, dell'Autorità giudiziaria in sede civile e penale ...". Ciò anche perché – come noto – in materia fiscale ogni ipotesi di esenzione da tassazione deve essere espressamente prevista dalla legge, senza possibilità di interpretazione analogica o estensiva.

Tenuto però conto della rilevanza fiscale della questione in esame, si chiede a codesta rispettabile Agenzia di far conoscere il proprio orientamento al riguardo, al fine di consentire a questa Amministrazione di fornire appropriate e condivise istruzioni agli uffici giudiziari.

Si ringrazia per la collaborazione e si resta in attesa di cortese riscontro.

Roma, 23 agosto 2018

IL DIRETTORE GENERALE

Michele Forziati


Divisione Contribuenti

*Direzione Centrale Persone Fisiche,
Lavoratori Autonomi ed Enti non
Commerciali
Settore Fiscalità e compliance delle
persone fisiche
Ufficio Consulenza imposte indirette*

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Via Arenula, 70

00186 ROMA

prot.dag@giustiziacert.it

OGGETTO: Richiesta documentazione integrativa

Interpello n. 956-1262/2018

Articolo 11, comma 1, lett. a), legge 27 luglio 2000, n.212

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Codice fiscale :97825580588

Istanza presentata il 23/08/2018

In relazione all'istanza di interpello, presentata in data 23/08/2018, il Ministero della Giustizia ha chiesto, ai sensi dell'art. 11, comma 1, lett. c) della legge n. 212 del 2000, chiarimenti in merito all'obbligo di registrazione delle ordinanze emesse dal magistrato di sorveglianza, ai sensi dell'articolo 35-ter, commi 1 e 2, della Legge 26 luglio 1975, n. 354.

Nel caso in esame, la richiesta di parere presentata dall'istante non consente un'accurata analisi delle fattispecie oggetto dell'interpello, attesa la non completezza delle informazioni fornite.

Ne consegue che, in relazione all'istanza di interpello presentata, si richiede, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del Decreto Legislativo 24 settembre

2015, n. 156, di integrare la stessa inviando, a questa Direzione, la documentazione e le informazioni di seguito elencate:

- copie di alcune ordinanze riguardanti le fattispecie previste dai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 35-ter predetto;

- fornire ulteriori elementi che consentano di poter escludere che, nei casi proposti, le predette ordinanze costituiscano atti dell'autorità giudiziaria in materia di controversie civili che definiscono il giudizio. Tali precisazioni, di fatto, assumono rilevanza ai fini della definizione dell'obbligo di registrazione, così come previsto dal combinato disposto di cui agli articoli 37 del DPR 26 aprile 1986, n. 131 e 8 della Tariffa, parte I, allegata allo stesso DPR.

solo i
comuni
1 e 2

Detta integrazione si rende necessaria anche in considerazione dell'esame di alcuni pronunciamenti della giurisprudenza di legittimità che, in alcuni casi, porta a ritenere che nelle ipotesi in argomento difetti una connotazione privatistica della controversia (cfr. ad esempio la sentenza Cass. pen. 26 settembre 2018, n. 41940) ed, in altri, sembra far desumere che oggetto della controversia sia il riconoscimento di un rimedio risarcitorio (ovvero indennizzo) derivante dall'integrazione di un illecito civile (cfr. Cass. pen. 16335 del 12 aprile 2018).

La presente richiesta non preclude la presentazione di altri documenti che l'istante ritenga necessario allegare ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 156, ed ogni altra documentazione utile alla scrivente ai fini della trattazione dell'istanza in esame.

La presente richiesta d'integrazione, in base alla norma richiamata, interrompe il termine previsto per la comunicazione della risposta da parte dell'Agenzia ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del Decreto legislativo 24 settembre 2015 n. 156. Il nuovo termine di 60 giorni inizierà a decorrere dalla data di ricezione della documentazione integrativa richiesta.

A tale riguardo, si riporta quanto precisato dalla circolare n. 9/E del 1° aprile 2016 al paragrafo 1.1 L'interpello ordinario puro e l'interpello

qualificatorio: "Resta inteso che, in queste ipotesi e più in generale in presenza di un'istanza contenente richieste riconducibili a diverse tipologie di interpello (si veda anche dopo par. 3.1.3.), la risposta fornite dall'amministrazione è unica e viene resa entro il più lungo termine (120 giorni) previsto in relazione ad uno o più dei quesiti esposti."

La documentazione richiesta dovrà essere inviata all'Agenzia delle Entrate – Divisione Contribuenti – Ufficio Coordinamento tecnico e supporto al Capo Divisione – Via Cristoforo Colombo n. 426 C/D – 00145 Roma, riportando l'indicazione "interpello art. 11 della legge n. 212 del 2000 – documentazione integrativa".

In alternativa, è possibile inviare la documentazione al seguente indirizzo di PEC: interpello@pec.agenziaentrate.it, riportando, nel campo oggetto, l'ulteriore indicazione " Divisione Contribuenti – Ufficio Coordinamento tecnico e supporto al Capo Divisione - interpello – documentazione integrativa".

In tal caso, la documentazione dovrà essere sottoscritta con firma digitale ovvero, se sottoscritta con firma autografa, dovrà essere accompagnata da copia di un documento di identità.

IL DIRETTORE CENTRALE
Antonio Dorrello
Firmato digitalmente

L'originale del documento è archiviato presso l'Ufficio emittente

Divisione Contribuenti

Direzione Centrale Persone Fisiche,
Lavoratori Autonomi ed Enti non
Commerciali
Settore Consulenza
Ufficio Consulenza imposte indirette

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
VIA ARENULA, 70
ROMA

PEC: prot.dag@giustiziacert.it

OGGETTO: Interpello n. 956-1262/2018
Art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212.
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Codice fiscale :97825580588
Istanza presentata il 23/08/2018

Con l'interpello specificato in oggetto è stato esposto il seguente

QUESITO

Il Ministero della Giustizia (di seguito, "*Ministero*") fa presente che con l'articolo 1 del decreto legge 26 giugno 2014, n. 92, nell'ambito delle previsioni dettate dalla legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ordinamento penitenziario), sono stati introdotti rimedi risarcitori conseguenti alla violazione dell'articolo 3 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali nei confronti dei soggetti detenuti o internati.

In particolare, in base all'articolo 35-ter, comma 1 della predetta legge n. 354, quando il pregiudizio consiste in condizioni di detenzione tali da violare l'articolo 3 della *Convenzione*, il magistrato di sorveglianza dispone, a titolo di risarcimento del danno, una riduzione della pena detentiva ancora da espiare pari, nella durata, a un giorno per ogni dieci durante i quali il richiedente ha subito il pregiudizio.

Il risarcimento assume la forma esclusiva di uno sconto di pena, senza prevedere, dunque, misure economiche.

Il comma 2 dello stesso articolo 35-ter disciplina l'ipotesi in cui la pena da espiare non sia tale da consentire il risarcimento mediante riduzione della detenzione e prevede che, nella predetta ipotesi, in aggiunta alla riduzione di pena nei limiti in cui è possibile, il magistrato di sorveglianza provveda, per il periodo residuo, a liquidare una somma pari ad 8 euro per ogni giornata in cui si è subito il pregiudizio.

In tale ultimo caso, dunque, il ristoro è costituito, in parte, dalla riduzione della pena detentiva ancora da espiare e, per la parte residua, da un ristoro di tipo economico.

In particolare, deve ritenersi che la previsione di una somma di denaro pari ad otto euro per ciascuna giornata in cui è stato subito il pregiudizio indica che il legislatore si è mosso in una logica di forfetizzazione della liquidazione, che considera solo l'estensione temporale del pregiudizio, senza nessuna variazione in ragione della sua intensità e senza alcuna considerazione delle eventuali peculiarità del caso.

Mancherebbe, pertanto, in tal caso il rapporto tra specificità del danno e quantificazione economica che caratterizza il risarcimento, così come difetterebbe ogni considerazione e valutazione del profilo soggettivo del danneggiato.

In considerazione di quanto premesso, e vista la specificità del contenuto decisorio che caratterizza le ordinanze del Tribunale di sorveglianza emesse ai sensi del citato articolo 35-ter predetto, comma 1 e 2, il *Ministero* chiede di conoscere se le stesse ordinanze rientrino o meno tra gli atti per i quali è previsto l'obbligo della registrazione.

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

Il *Ministero* ritiene che le ordinanze in esame siano esenti dall'obbligo della registrazione, in quanto atti "*diversi da quelli espressamente contemplati*

nella parte prima della tariffa, dell'Autorità giudiziaria in sede civile e penale" di cui all'articolo 2 della Tabella allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

In particolare, come chiarito con la risoluzione del 24 febbraio 2017, n. 23/E, non tutti i provvedimenti emessi dall'Autorità giudiziaria devono essere assoggettati a tassazione, ma solo quelli che, in materia di controversie civili, intervengono nel merito del giudizio.

Secondo l'istante, tale tesi interpretativa sarebbe avvalorata dalla circostanza che l'ordinanza *ex* articolo 35-ter, commi 1 e 2 della legge 354 del 1975 ha natura penale in quanto emessa dal Tribunale di sorveglianza all'esito della procedura di cui all'articolo 666 del c.p.p.

In sede di integrazione documentale, inoltre, il *Ministero* ha osservato come la circostanza secondo la quale per le stesse istanze rivolte al giudice di sorveglianza non è prevista la corresponsione di somme, porta ad escludere che le predette ordinanze costituiscano atti che definiscano controversie civili, potendo le stesse avere contenuto "misto" (in parte di riduzione della detenzione ed in parte di ristoro monetario).

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

In via preliminare, si rileva che attesa la necessità e l'urgenza di ottemperare a quanto disposto dalla Corte europea dei diritti dell'uomo nella sentenza 8 gennaio 2013, con l'art. 1 del decreto legge 26 giugno 2014, n. 92 sono state apportate modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ordinamento penitenziario), nel senso di prevedere rimedi preventivi e rimedi compensativi a favore del detenuto laddove si verificano, ai sensi dell'articolo 69, comma 6, lettera b) della predetta legge *"l'inosservanza da parte dell'amministrazione di disposizioni previste dalla presente legge e dal relativo regolamento, dalla quale derivi al detenuto o all'internato un attuale e grave pregiudizio all'esercizio dei diritti"*.

In particolare, l'articolo 35-ter, al comma 1 stabilisce che *"Quando il pregiudizio (...) consiste, per un periodo di tempo non inferiore ai quindici*

giorni, in condizioni di detenzione tali da violare l'articolo 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (...) su istanza presentata dal detenuto, personalmente ovvero tramite difensore munito di procura speciale, il magistrato di sorveglianza dispone, a titolo di risarcimento del danno, una riduzione della pena detentiva ancora da espiare pari, nella durata, a un giorno per ogni dieci durante il quale il richiedente ha subito il pregiudizio”.

Il comma 2 dello stesso articolo 35-ter prevede, inoltre, che “Quando il periodo di pena ancora da espiare è tale da non consentire la detrazione dell'intera misura percentuale di cui al comma 1, il magistrato di sorveglianza liquida altresì al richiedente, in relazione al residuo periodo e a titolo di risarcimento del danno, una somma di denaro pari a euro 8,00 per ciascuna giornata nella quale questi ha subito il pregiudizio. Il magistrato di sorveglianza provvede allo stesso modo nel caso in cui il periodo di detenzione espiato in condizioni non conformi ai criteri di cui all'articolo 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali sia stato inferiore ai quindici giorni.

Come noto, ai sensi dell'articolo 666, comma 6 del c.p.p., il procedimento di esecuzione della pena termina con l'emissione di un'ordinanza del giudice dell'esecuzione.

Con riferimento al trattamento ai fini dell'imposta di registro, si osserva, in linea generale, che il presupposto per l'applicazione dell'imposta agli atti giudiziari ed il conseguente obbligo di registrazione in termine fisso sono ricavabili dalla lettura del combinato disposto di cui agli articoli 37 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (TUR) e 8 della Tariffa, Parte I, allegata allo stesso.

Ai sensi dell'articolo 37 del TUR sono soggetti all'imposta di registro “gli atti dell'autorità giudiziaria in materia di controversie civili che definiscono anche parzialmente il giudizio (...) anche se al momento della registrazione siano stati impugnati o siano ancora impugnabili, salvo conguaglio o rimborso in base a successiva sentenza passata in giudicato; alla sentenza passata in giudicato

sono equiparati l'atto di conciliazione giudiziale e l'atto di transazione stragiudiziale in cui è parte l'amministrazione dello Stato".

L'articolo 8 della Tariffa, Parte I, del TUR, alle lettere dalla a) alla g), contiene, un'elencazione tassativa dei suddetti atti (soggetti a registrazione in termine fisso) individuandone, altresì, la relativa imposta.

Dall'esame tipologico di tali atti è dato argomentare che non tutti i provvedimenti emessi dall'Autorità giudiziaria devono essere assoggettati a tassazione, ma esclusivamente quelli che intervengono nel merito del giudizio.

E' il caso di precisare, inoltre, che sono da assoggettare a registrazione non soltanto le sentenze del giudice civile, ma anche quelle del giudice penale o speciale quando, nello statuire in materia di controversie civili, assumono perciò stesso rilevanza agli effetti dell'imposta di registro (cfr. circolare del 10 giugno 1986, n. 37).

giudice civile e penale

Detto orientamento interpretativo deriva dalla considerazione che, in materia di controversie civili, la tassazione degli atti dell'Autorità Giudiziaria ricomprende tutti quegli atti che, definendo, anche parzialmente il giudizio, abbiano la concreta potenzialità di incidere sulla situazione giuridica dei soggetti stessi (cfr. risoluzione 3 giugno, 1991 prot. n. 310106; circolare 9 maggio 2001, n. 45/E).

La sussistenza dell'obbligo di registrazione inerisce alla natura della questione processuale trattata che deve riguardare pretese civilistiche, anche se fatte valere nell'ambito del processo penale. Deve trattarsi, tuttavia, della definizione di una controversia avente natura esclusivamente civilistica (cfr. circolare 7 aprile 1997, n. 100).

Tanto premesso, con riferimento alla problematica proposta occorre rilevare che, come precisato dalla Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza dell'8 maggio 2018, n. 11018, il ristoro in esame "tanto nella parte in cui prevede una riduzione della pena che in quella in cui prevede un compenso economico, costituisce "una forma di tutela decisamente innovativa, discontinua ed alternativa rispetto all'azione risarcitoria codicistica". In particolare, deve

ritenersi che la previsione di una somma di denaro pari ad otto Euro per ciascuna giornata in cui è stato subito il pregiudizio, indica che il legislatore si è mosso in una logica di forfetizzazione della liquidazione, che considera solo l'estensione temporale del pregiudizio, senza nessuna variazione in ragione della sua intensità e senza alcuna considerazione delle eventuali peculiarità del caso. Manca il rapporto tra specificità del danno e quantificazione economica che caratterizza il risarcimento e manca ogni considerazione e valutazione del profilo soggettivo.

Secondo la stessa Corte di Cassazione, con la sentenza n. 41940 del 26 settembre 2018 detto rimedio, connotato da ispirazione solidaristica e connotazione pubblicistica è stato "introdotto nell'ordinamento con finalità non risarcitorie ma riparatorie e di riequilibrio ed in parte compensatrici della lesione della libertà rivelatasi ingiusta. La 'connotazione pubblicistica' della novella, unita al fatto che l'Amministrazione Penitenziaria può essere destinataria delle prescrizioni impartite dal magistrato di sorveglianza, direttamente incidenti sulle modalità di gestione dei detenuti (...) portano ad escludere la natura civilistica degli interessi di cui l'Amministrazione è portatrice, poiché essa viene coinvolta nel procedimento innanzi al Magistrato di sorveglianza, che esercita oggettivamente una funzione pubblica, quale organismo deputato alla gestione dei detenuti".

In considerazione di quanto premesso, si condivide la soluzione proposta dal Ministero istante il quale ha affermato, anche in sede di integrazione documentale, che le predette ordinanze non costituiscano atti che definiscano controversie civili, potendo le stesse avere contenuto "misto", in parte di riduzione della detenzione ed in parte di ristoro monetario.

Deve, dunque, ritenersi che, ai sensi del combinato disposto di cui ai predetti articoli 37 del TUR e 8 della Tariffa, Parte I allegata al medesimo Testo unico, per le ordinanze emesse ai sensi dell'articolo 35-ter, commi 1 e 2 della Legge regolante l'ordinamento giudiziario non sussistono i presupposti della registrazione in termine fisso.

Dette ordinanze, costituiscono, invece, atti giudiziari di cui all'articolo 2, della tabella allegata al TUR, per i quali "*...non vi è obbligo di chiedere la registrazione*".

IL DIRETTORE CENTRALE

Antonio Dorrello
Firmato digitalmente

